



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA
Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC)
Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –
e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it
Sito web www.icsmeldola.edu.it

Prot. 8548/2025

Circ. 66

Meldola, 10/10/2025

- Ai Genitori e agli alunni della Scuola Secondaria;

p.c. ai Docenti di Scuola Secondaria;

Oggetto: Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Meldola a.s. 2025-2026.

Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro famiglie che anche nel corrente a.s. 2025-2026 in linea con quanto stabilito negli anni precedenti, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'a.s. nella Scuola Secondaria di 1° Grado contenute nel D.lgs n. 62/2017.

Tali disposizioni prevedono:

Art. 5

“Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado:

1. Ai fini della validità' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.

Si precisa che per orario personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le discipline.

Per l'a.s. 2025/2026 il monte ore complessivo annuale e l'orario minimo di $\frac{3}{4}$ di frequenza sono così definiti:

	Ore settimanali	Monte ore Complessivo	Limite di $\frac{3}{4}$ dell'orario (orario obbligatorio)
TEMPO NORMALE	30	1014	760 (760,5)
INDIRIZZO MUSICALE	33	1116	837 (837,75)
Alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di Religione Cattolica e non svolgono attività alternative	29	979	734 (734,25)
Alunni che frequentano l'indirizzo musicale ma non si avvalgono dell'insegnamento di Religione Cattolica e non svolgono attività alternative	32	1081	812 (811,5)

Il Collegio dei Docenti ha deliberato nella seduta del 29/09/2025 che possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'a.s. per i seguenti motivi:

MOTIVI DI SALUTE

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;

MOTIVI DI FAMIGLIA

- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (per es. gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;
- inadempienza dei genitori o inserimenti scolastici tardivi;

MOTIVI SPORTIVI

partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

MOTIVI RELIGIOSI

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Benedetta Zaccarelli